

Struttura Complessa: Risorse Umane

PROCEDURA CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

(ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. n. 165/2001 e s.m.i.)

Gli incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa o prestazione d'opera, a professionisti esterni vengono conferiti mediante **procedure comparative**. In particolare viene indetto un avviso di selezione **pubblicato sul sito internet aziendale**, con permanenza minima di 15 giorni.

Tali incarichi sono conferiti per soddisfare esigenze cui l'ospedale **non può far fronte con personale in servizio** e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alla mission aziendale e/o ad obiettivi specifici e determinati assegnati all'ospedale in uno specifico contesto;
- b) le prestazioni e le attività non possono essere assegnate al personale dipendente per **inesistenza delle specifiche competenze professionali**;
- c) le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per **coincidenza ed indifferibilità** di altri lavori o per **carenza oggettiva del personale**;
- d) la prestazione deve **essere temporanea e altamente qualificata**;
- e) sono preventivamente **determinati** durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Viene costituita la **commissione per la valutazione dei curricula** pervenuti e composta dal:

- Direttore della struttura richiedente, in qualità di presidente
- Dirigente, o anche collaboratore con posizione organizzativa nel caso di area SPTA, afferente alla medesima struttura o al medesimo dipartimento/area funzionale
- Direttore medico di presidio, per area sanitaria, Direttore di strutture amministrative, per area non sanitaria, in funzione della tipologia di incarico da assegnare
- Un collaboratore/assistente amministrativo della S.C. Risorse Umane e relazioni sindacali con funzione di segretario.

La comparazione dei curricula **ha lo scopo di individuare il candidato** in possesso della professionalità richiesta per l'espletamento delle attività oggetto del conferendo incarico libero professionale.

Se previsto nel bando, la Commissione **può procedere anche con l'effettuazione di colloqui** ai candidati.

Al fine di precisare le tipologie di prestazioni richieste si definisce:

- “*rapporto di lavoro autonomo*” l’incarico conferito sulla base di contratto di prestazione d’opera disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;
- “*rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*” il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si realizza in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;
- “*rapporto di prestazione occasionale*” quel rapporto di collaborazione la cui prestazione si esaurisce nel compimento di un’unica prestazione o attività conferita per “*intuito personae*”.

Non rientrano gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori e agli appalti di servizi che trovano specifica regolamentazione nel D.Lgs. 163/2006.